

REGOLAMENTO (UE) N. 460/2010 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, le pere e le uve da tavola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofruttili ⁽²⁾, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua in base alle modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾.

(2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁴⁾ concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

e sulla base degli ultimi dati disponibili per il 2007, il 2008 e il 2009, è opportuno modificare i valori limite dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, le pere e le uve da tavola.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO XVII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II; SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione del dazio doganale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Livello limite (tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	Dal 1° ottobre al 31 maggio	1 215 526
78.0020			Dal 1° giugno al 30 settembre	966 429
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	Dal 1° maggio al 31 ottobre	11 879
78.0075			Dal 1° novembre al 30 aprile	18 611
78.0085	0709 90 80	Carciofi	Dal 1° novembre al 30 giugno	8 866
78.0100	0709 90 70	Zucchine	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	55 369
78.0110	0805 10 20	Arance	Dal 1° dicembre al 31 maggio	355 386
78.0120	0805 20 10	Clementine	Dal 1° novembre alla fine di febbraio	529 006
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	Dal 1° novembre alla fine di febbraio	96 377
78.0155	0805 50 10	Limoni	Dal 1° giugno al 31 dicembre	329 903
78.0160			Dal 1° gennaio al 31 maggio	92 638
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	Dal 21 luglio al 20 novembre	146 510
78.0175	0808 10 80	Mele	Dal 1° gennaio al 31 agosto	829 840
78.0180			Dal 1° settembre al 31 dicembre	884 648
78.0220	0808 20 50	Pere	Dal 1° gennaio al 30 aprile	280 764
78.0235			Dal 1° luglio al 31 dicembre	83 435
78.0250	0809 10 00	Albicocche	Dal 1° giugno al 31 luglio	49 314
78.0265	0809 20 95	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	Dal 21 maggio al 10 agosto	90 511
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	Dall'11 giugno al 30 settembre	6 867
78.0280	0809 40 05	Prugne	Dall'11 giugno al 30 settembre	57 764»